***ALLEGATO N. 1***

******

***Comune di Montefiascone***

*IV Settore*

**ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO VT/1**

*[Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Asl Distretto A].*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Criteri e modalità per l’istituzione e la gestione del Registro Distrettuale degli assistenti alla persona del Distretto VT/1 – attuazione DGR 88/2017.** | |
|  | |  |

**Approvato dal Comitato Istituzionale dei Sindaci Distretto VT/1 in data 26.09.2017**

**PREMESSA**

|  |
| --- |
| **Art. *Descrizione***   1. Istituzione, oggetto |
| 1. Finalità |
| 1. Ambito Territoriale |
| 1. Struttura del Registro |
| 1. Soggetti Richiedenti l'iscrizione al registro 2. Requisiti |
| 1. Gestione del Registro |
| 1. Validità 2. Mantenimento dell’iscrizione e aggiornamento della posizione |
| 1. Aggiornamenti ed inserimenti di nuovi soggetti |
| 1. Cancellazione |
| 1. Tipologia degli interventi 2. Scelta dell’assistente personale |
| 1. Libertà di scelta dell’assistito 2. Obblighi del soggetto iscritto |
| 1. Valutazione dei servizi |
| 1. Trattamento dei dati personali |
| 1. Dichiarazioni sostitutive e di certificazioni 2. Rinvio |
| 1. Entrata in vigore e forme di pubblicità |

***Allegati:***

1. **INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI (di cui al Registro Distrettuale degli assistenti alla persona del Distretto VT/1 e DGR 88/2017).**

***Comune di Montefiascone***

*IV Settore*

**ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO VT/1**

*[Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Asl Distretto A].*

1. **ISTITUZIONE, OGGETTO**
2. Presso l’Ufficio di Piano del Comune di Montefiascone Ente Capofila del Distretto VT/1 (di seguito denominato “Capofila”) è istituito il “Registro degli assistenti alla persona” ( di seguito denominato “Registro” ).
3. Il registro è l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative alle persone fisiche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli interventi sociali di assistenza alla persona di cui alla DGR 88/2017 e legge n. 11/2016.
4. Nel Registro verranno iscritti gli assistenti alla persona che, secondo le modalità e con le forme indicate in attuazione alla DGR 88/2017, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad operare nel campo degli interventi sociali di assistenza alla persona.
5. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni del Registro; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente atto e relativi allegati.
6. **FINALITA’**
7. L’iscrizione del soggetto nel Registro funge da strumento di supporto ai destinatari per l’assunzione diretta del proprio operatore, per gli interventi sociali di assistenza alla persona così come disciplinati dalla DGR 88/2017.
8. Il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona è istituito a livello di ambito territoriale e per il Distretto VT/1 presso il Capofila, è articolato in sezioni di cui al successivo art. 4.
9. L’iscrizione effettuata in un ambito territoriale, secondo i criteri e nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo C.4 della DGR 88/2017 “Registro degli assistenti alla persona” è valida su tutto il territorio regionale. E’ compito di ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra gli ambiti territoriali a livello regionale.

A tal fine il registro del Distretto VT/1 è pubblicato alla sezione “Atti amministrativi” – “Atti generali” del sito istituzionale del Comune di Montefiascone e su i siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto VT/1.

1. Le caratteristiche del registro per gli interventi alla persona, la definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione alle diverse sezioni del registro stesso, le modalità di affidamento del servizio, la disciplina delle verifiche circa il mantenimento dei requisiti e della valutazione del servizio spettano al Distretto VT/1, che le norma secondo quanto disciplinato dal presente atto, dalla DGR 88/2017 e la vigente normativa di riferimento.
2. **AMBITO TERRITORIALE.**
3. Ai fini del Registro, si individua come ambito territoriale di riferimento il Distretto socio- sanitario VT/1 di cui fanno parte i Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano.
4. **STRUTTURA DEL REGISTRO**
5. Il Registro degli assistenti alla persona del Distretto socio sanitario VT/1 è strutturato nelle seguenti Sezioni così come definite nell’All. A al presente atto:

Sezione 1: Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza.

Sezione 2: Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime.

Sezione 3: Interventi di assistenza per la vita indipendente a persone in condizioni di disabilità.

1. Il Distretto VT/1 si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura Registro, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l’Ufficio di Piano ne darà adeguata informazione sul sito internet del Comune.
2. **SOGGETTI RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE AL REGISTRO**
3. I soggetti che possono richiedere l’iscrizione al Registro sono le persone fisiche che intendono operare nel campo dell’assistenza a persone con disabilità grave e/o non autosufficienza come disciplinato al punto C “Interventi sociali di assistenza alla persona” della DGR 88/2017.
4. Ogni persona fisica, per conseguire l’iscrizione al Registro dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta in applicazione alla normativa regionale.
5. L’ammissibilità della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli che l’Ufficio di Piano effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
6. Ai fini dell’iscrizione verrà considerato l’ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.
7. **REQUISITI**
8. I soggetti di cui ai precedenti articoli, per gli interventi sociali di assistenza che prevedono la scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla persona, presentano apposita domanda di iscrizione nel Registro degli assistenti alla persona a livello di ambito territoriale secondo le modalità definite nel presente atto ed allegati.
9. La persona fisicaper poter essere iscritta nel Registrosulla base della documentazione e del possesso da parte degli stessi, dovrà possedere i seguenti requisiti:
10. cittadinanza italiana o di altri stati dell’Unione Europea o per gli extracomunitari, regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
11. assenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
12. possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria;
13. titolo professionale e/o documentata esperienza lavorativa,ove richiesti, di alla DGR 88/2017 e puntuali atti regionali in materia;
14. per gli stranieri: superamento del test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente.
15. Gli operatori che intendono inoltrare domanda devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

a) Operatore sociosanitario (OSS)

b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST)

c) Operatore socio assistenziale (OSA) sezione

d) Operatore tecnico ausiliario (OTA)

e) Assistente familiare (DGR 607/2009)

f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

g) persone non in possesso dei titoli sopra elencati, ma con documentata esperienza in tali funzioni, almeno quinquennale, in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati, entro un anno dall'iscrizione al Registro degli assistenti alla persona.

1. Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal registro.
2. Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l’iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.
3. **GESTIONE REGISTRO**
4. La gestione del Registro, avverrà secondo la disciplina con le modalità di cui alla DGR 88/2017.
5. Responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta del Registro è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale.
6. **VALIDITÀ’**
7. L’abilitazione ha validità annuale.
8. Ogni anno gli assistenti alla persona iscritti dovranno riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione; tale attività deve essere compiuta 30 giorni prima dalla scadenza dall’iscrizione.
9. L’assistente alla persona dovrà confermare la propria iscrizione presentando all’Ufficio di Piano apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.
10. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l’automatica cancellazione dal Registro.
11. Se possibile l’Ufficio di Piano invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
12. Resta ferma per i Servizi sociali territoriali la definizione degli aspetti più strettamente tecnici connessi alle proprie competenze, alla loro autonomia ed alla loro responsabilità professionale quali in particolare le modalità di rilevazione dei bisogni, la presa in carico e l'elaborazione del piano personalizzato di assistenza nel rispetto di quanto disciplinato ai relativi paragrafi della DGR 88/2017.
13. **MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE**
14. Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l’iscrizione del soggetto nel registro degli assistenti alla persona.
15. L’Ufficio di Piano procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni già rese dal soggetto in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto ed allegati.
16. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro ciascun operatore dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese in sede di prima istanza.
17. La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata all’Ufficio di Piano tempestivamente, ossia non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità descritte.
18. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dal Registro per l’annualità di riferimento, sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.
19. Ai fini della cancellazione sarà considerato valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente atto e della DGR 88/2017 nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.
20. Attengono al soggetto pubblico le procedure di valutazione degli interventi essenziali ai fini dell’accertamento di un erogazione di qualità degli stessi. Il servizio sociale professioanle nell’ambito di tale procedura predispone a tal fine modalità e procedure per l’accoglimento di eventuali reclami da parte della persona presa in carico e della propria famiglia.
21. **AGGIORNAMENTI ED INSERIMENTO NUOVI SOGGETTI**
22. Gli operatori interessati ad essere iscritti al Registro anche in corso d’anno potranno presentare apposita richiesta.
23. L’Ufficio di Piano provvederà ai nuovi inserimenti.
24. **CANCELLAZIONE**
25. Oltre alle ipotesi di cui ai precedenti articoli, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
26. accertata irregolarità nella comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
27. mancato rispetto degli obblighi contrattuali e qualora dalla valutazione dell’intervento emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico dell’assistente alla persona.
28. mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità in precedenza indicati.
29. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell’interessato.
30. **TIPOLOGIA: INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA**
31. Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità, degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla DGR 88/2017.
32. **SCELTA DELL’ASSISTENTE PESONALE**
33. Secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016 e ai sensi di quanto previsto dalla L. 328/2000, gli interventi sociali di assistenza che prevedono la scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla persona sono scelti e gestiti direttamente dalle persone destinatarie e/o dai loro familiari, al fine di offrire risposte puntuali e mirate ai bisogni assistenziali espressi e svolgono un ruolo complementare rispetto al servizio pubblico di assistenza alla persona.
34. Le persone beneficiarie degli interventi alla persona (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.
35. La responsabilità della scelta dell’assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti della gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.
36. **LIBERTA’ DI SCELTA DELL’ASSISITITO**
37. Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di “centralità”, l’utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del soggetto iscritto al Registro Distrettuale da cui farsi assistere, sulla base del “Piano Personalizzato di Assistenza” maggiormente rispondente ai propri bisogni.
38. Se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni ricevute, l’utente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’operatore scelto comunicando per iscritto di volere interrompere il rapporto e la volontà di scelta di assistente alla persona.
39. Il Registro ha la finalità di facilitare la libera scelta, da parte dei destinatari degli interventi, degli assistenti in possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina che maggiormente rispondono alle loro esigenze assistenziali.
40. Il diritto di scelta si esercita una volta l’anno. E’ comunque possibile, nell’ambito della modifica del piano personalizzato di assistenza, procedere all’esercizio del diritto di scelta anche prima della scadenza.
41. L’utente a seguito dell’ammissione al beneficio eserciterà il proprio diritto di scelta per il servizio e/o intervento di cui risulta beneficiario.
42. E’ altresì garantita la continuità del percorso assistenziale da parte del medesimo operatore scelto.
43. Le persone destinatarie del sostegno economico che scelgono il proprio assistente alla persona al di fuori dei registri dovranno far iscrivere l’operatore in detti registri entro il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell’erogazione del sostegno economico.
44. **OBBLIGHI DEL SOGGETTO ISCRITTO**
45. Gli iscritti nel registro hanno l'obbligo di comunicare all' Ufficio di Piano ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione, comunicando le eventuali variazioni.
46. Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte e di quanto previsto dalla DGR 88/2017 sarà condizione di cancellazione dal Registro stesso.
47. **VALUTAZIONE DEI SERVIZI**
48. I Servizi sociali territorialmente competenti, con periodicità almeno annuale o secondo una scadenza ritenuta congrua effettuano una valutazione sulla qualità dei servizi erogati sulla base degli elementi desunti dagli appositi strumenti di valutazione adottati dai servizi sociali territoriali stessi.
49. La valutazione positiva del servizio erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dai Servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del sostegno economico.
50. **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
51. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il Capofila verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.
52. **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI**
53. L’ Amministrazione accreditante, in caso di auto-dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000, si riservano la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti, mediante l’acquisizione, diretta o indiretta, della necessaria documentazione.
54. **RINVIO**
55. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui alla DGR 88/2017, L.R. n. 11/2016, dlgs 50/2016 e leggi e regolamenti vigenti in materia.
56. Per ogni servizio ed intervento, il servizio offerto deve rispettare i criteri progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona. Tutto quanto previsto nel presente documento integra in maniera funzionale gli specifici progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona del Distretto VT/1.
57. **ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ’**
58. Il presente atto entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
59. Il registro del Distretto VT/1 è pubblicato alla sezione ”Atti amministrativi” – “Atti generali” del sito istituzionale del Comune di Montefiascone Ente Capofila e su i siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto VT/1.

*Allegati:*

1. **INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI (di cui al Registro Distrettuale degli assistenti alla persona del Distretto VT/1 e DGR 88/2017.)**

Allegato A “**INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI (di cui al Registro Distrettuale degli assistenti alla persona del Distretto VT/1 e DGR 88/2017.)** approvato con Delibera comitato istituzionale del 26.09.2017

Si precisa che per ogni servizio ed intervento, il servizio offerto deve rispettare i criteri progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona. Tutto quanto previsto nel presente documento integra in maniera funzionale gli specifici progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona del Distretto VT/1.

**1. INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI**

Secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016 e ai sensi di quanto previsto dalla L. 328/2000, e dell’ Art. 8 “CRITERI” del Registro distrettuale degli assistenti alla persona il di seguito vengono indicati gli interventi sociali di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l’assunzione diretta dell’operatore scelto in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con disabilità per la vita indipendente attraverso interventi di natura economica.

Tali forme di assistenza vengono scelte e gestite direttamente dalle persone destinatarie e/o dai loro familiari e svolgono un ruolo complementare rispetto al servizio pubblico di assistenza alla persona.

1.1. INTERVENTI DI ASSISTENZA A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE E/O DI NON AUTOSUFFICIENZA

**Finalità**

Ai sensi dell’articolo 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in relazione a quanto disciplinato dalla l.r.11/2016 al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza e sostenere il rispettivo nucleo familiare, l’Ufficio di Piano, nell’ambito degli interventi di integrazione e sostegno sociale, predispone interventi di sostegno economico per l’assunzione di un assistente alla persona sulla base di un piano personalizzato di assistenza.

**Destinatari**

Sono destinatarie del presente intervento di assistenza le persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza, ivi comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali e le persone anziane (con età superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente) in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell’autosufficienza e/o dell’autonomia affette da patologie correlate all’età, che necessitano di un’assistenza sociale di tipo intensivo nell’arco della giornata.

**Scelta diretta dell’assistente personale e regolarizzazione del rapporto di lavoro**

Le persone in condizioni di disabilità grave e /o non autosufficienza (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti. La responsabilità della scelta dell’assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti della gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona in condizioni di disabilità grave e /o non autosufficienza per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di permanere nel proprio ambiente familiare.

L'assistente può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona. Agisce in base alle direttive della persona o del familiare che se ne prende cura nel rispetto del Piano Assistenziale predisposto dal Servizio Sociale Professionale.

Al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli assistenti alla persona, è istituito il registro al quale si iscrivono gli assistenti alla persona che intendono operare nel campo dell’assistenza a persone con disabilità grave e/o di non autosufficienza disciplinata dalla DGR 88/2017 al punto “C. INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI”.

Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che scelgono il proprio assistente al di fuori del registro dovranno far iscrivere l’assistente stesso in detti registri entro il termine di tre mesi.

Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell’erogazione del sostegno economico.

Il beneficiario del finanziamento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) deve essere consapevole che l’assunzione dell’assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l’impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Nessuna somma potrà essere richiesta Capofila oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all’attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza ed ai relativi atti di attribuzione ( es graduatoria).

**Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno**

A seguito dell’accoglimento della richiesta presentata dalla persona interessata (o chi ne fa le veci ai sensi di legge), viene concordato tra la stessa e l’Ufficio di Piano un apposito piano personalizzato di assistenza, elaborato dal Servizio Sociale Professionale tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con l’intervento.

La persona destinataria dell’intervento sottoscrive, unitamente al piano personalizzato di assistenza di cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dall’ Ufficio di Piano in coordinamento con il Servizio Sociale Professionale Integrato e Distrettuale Distretto VT/1 nel quale:

- si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo di rimborso spese totale o parziale, comprensivo, degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto stipulato con l’assistente personale;

- si impegna a regolarizzare il rapporto con l’assistente scelto mediante rapporto di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti;

- si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;

- si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore dell’assistente personale per eventuali danni provocati a terzi;

- si impegna a concordare con il Servizio Sociale Professionale Integrato e Distrettuale - Distretto VT/1 eventuali variazioni del piano personalizzato di assistenza;

- si impegna a presentare, con periodicità stabilita dall’Ufficio di Piano, la rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisizione dell’intervento;

- si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo a richiesta del suddetto Ufficio copia di idonea documentazione;

- si impegna a riconoscere all’Ufficio di Piano competente il pieno esercizio della vigilanza e del controllo sull’attuazione del piano personalizzato e sull’osservanza dell’atto di impegno;

- accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, L’ Ufficio di Piano titolare del servizio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla riduzione e/o revoca del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.

**Sostegno economico**

La persona destinataria dell’intervento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) riceve dall’ Ufficio competente un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per l’espletamento dello stesso.

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, l’entità del sostegno economico e i criteri e le modalità della sua erogazione sono stabilite dall’Ufficio di Piano.

Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l’assistente alla persona iscritto nell’apposito registro ed in possesso del titolo professionale.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come individuati all’articolo 433 del Codice civile.

**Figure professionali**

Gli operatori che forniscono assistenza le persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

* operatore sociosanitario (OSS);
* assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
* operatore socioassistenziale (OSA);
* operatore tecnico ausiliario (OTA);
* assistente familiare (DGR 607/2009);
* Diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.
* Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall’iscrizione al registro previsto al punto C.4 della DGR 88/2017, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall’iscrizione al corso fa venir meno l’idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

**Valutazione dell’intervento**

L’Ufficio di Piano con periodicità e modalità stabilite dallo stesso verifica il rispetto di quanto sottoscritto nell’atto di impegno e la correttezza e l’efficacia delle prestazioni erogate nell’attuazione del piano personalizzato di assistenza. La valutazione positiva dell’intervento erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del sostegno economico.

**1.2 INTERVENTI DI ASSISTENZA A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIME**

**Finalità**

Il Comune Capofila attiva, sulla base e nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di quelle provenienti dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra attività a sostegno della non autosufficienza, interventi di assistenza a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime.

**Destinatari**

I destinatari degli interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime sono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

Il decreto interministeriale 26 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2016, che attribuisce alle Regioni una quota delle risorse assegnate al Fondo Nazionale per le Non autosufficienze (FNA) per l’anno 2016, all’articolo 3 reca un elenco delle definizioni di disabilità gravissima, adottato in via sperimentale, ai fini di definire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali per questa tipologia di utenza.

Nella definizione di disabilità gravissima, in discontinuità con quanto stabilito nei precedenti decreti di riparto del FNA (2013/2014/2015), a rilevare è il grado di deficit/compromissione funzionale connesso alla patologia accertata con conseguente necessità di assistenza intensa ed integrata alla persona in ambito domiciliare.

Modalità

La Regione Lazio ha da tempo disciplinato i criteri e le modalità di realizzazione da parte degli enti locali di tali forme di assistenza, anche se con atti distinti in relazione alla sclerosi laterale amiotrofica (DGR 233/2012 e atti successivi), all’Alzheimer (DGR 544/2010 – DGR 504/2012 e atti successivi) e alle altre disabilità gravissime ( DGR 239/2013 e atti successivi).

Tale distinzione non comporta tuttavia una sostanziale differenziazione della disciplina della materia contenuta nei vari atti (con riguardo alle finalità e agli obiettivi, alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione degli interventi, al sostegno economico, alle verifiche, ecc.), stante la sostanziale assimilabilità delle varie forme di disabilità ivi contemplate, riconducibili tutte alla categoria unitaria di disabilità gravissima sopra definita.

Con l’approvazione della legge 11/2016 e il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 la Regione Lazio con atti successivi disciplina la materia con i provvedimenti relativi alle linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del detto decreto.

Per la disciplina sostanziale delle prestazioni si rinvia pertanto a tutti gli atti successivi specifici emanati in recepimento della nuova disciplina regionale sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio e delle indicazioni statali in materia, mentre, si indicano i requisiti di professionalità degli operatori che possono fornire assistenza alle persone nelle dette condizioni di disabilità gravissime, come di seguito indicato.

Figure professionali

Gli operatori che forniscono assistenza a persone con disabilità gravissime devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

1. operatore sociosanitario (OSS);
2. assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
3. operatore socioassistenziale (OSA);
4. operatore tecnico ausiliario (OTA);
5. assistente familiare (DGR 607/2009);
6. diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall’iscrizione al registro previsto al punto C.4 della DGR 88/2017.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall’iscrizione al corso fa venir meno l’idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Figura del caregiver

Il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 prevede, all’art. 2 lett. b) che il supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche mediante la fornitura diretta di servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato.

La stessa legge regionale n. 11/2016, all’art. 26 comma 8, prevede il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato.

Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé. Per la specifica disciplina si rinvia ai puntuali atti regionali in materia.

1.3 INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA VITA INDIPENDENTE A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ

Finalità

La legge 162/98 avente per oggetto "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" prevede all’articolo 39, comma 2 della detta legge 104/92, tra i compiti delle Regioni in collaborazione con gli enti locali, la realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente.

La promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità prevede, tra l’altro, che “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società, di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”.

Il percorso di vita indipendente, garantendo e sostenendo un'assistenza personale autogestita, consente pertanto alla persona disabile di superare il ruolo di "mero fruitore di cure" per diventare "soggetto attivo" e protagonista della propria vita.

Gli interventi, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, permettono alla persona disabile di compiere le azioni che la disabilità impedirebbe e di favorire la conduzione di una vita in condizione di parità.

In tal modo viene offerta alla persona con disabilità l'opportunità di decidere l'agire quotidiano, potendo scegliere l'assistente personale che lo dovrà affiancare nello svolgimento delle funzioni essenziali della vita regolandone il rapporto di lavoro.

Destinatari

I destinatari degli interventi di assistenza per la vita indipendente sono le persone con disabilità, comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell' art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, con una limitazione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.

Le persone di cui sopra, o chi le rappresenta ai sensi di legge, che scelgono di avvalersi di tale specifica forma di assistenza presentano un’ apposita richiesta al Capofila o ai Comuni associati a livello di ambito territoriale che provvedono ad inoltrare la documentazione all’Ufficio di Piano.

Scelta diretta dell’assistente personale e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Le persone con disabilità, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente alla persona tra i soggetti iscritti nell’elenco in ottemperanza alla DGR 88/2017 e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.

Le persone destinatarie del sostegno economico, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che scelgono il proprio assistente personale al di fuori del registro dovranno far iscrivere l’assistente in detti elenchi entro il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell’erogazione del sostegno economico.

La responsabilità della scelta dell’assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza sono stabilite negli avvisi pubblici predisposti dall’Ufficio di Piano per i servizi progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona Distretto VT/1.

La persona destinataria dell’intervento di assistenza, o chi la rappresenta ai sensi di legge, deve essere consapevole che l’assunzione dell’assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l’impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Nessuna somma potrà essere richiesta al Capofila oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all’attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona con disabilità per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di integrarsi e di partecipare alla vita sociale.

L'assistente alla persona può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona con disabilità (a domicilio, presso la sede di lavoro o scolastica, durante il tempo libero) al fine di consentirle il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno

A seguito dell’accoglimento della richiesta presentata dalla persona interessata, o chi la rappresenta ai sensi di legge, viene concordato tra la stessa ed il Servizio Sociale Professionale Integrato Distrettuale del Distretto VT/1 un apposito piano personalizzato di assistenza, elaborato tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con l’intervento.

La persona destinataria dell’intervento o chi la rappresenta ai sensi di legge, sottoscrive, unitamente al piano personalizzato di assistenza di cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto pubblico competente nel quale:

* si impegna a regolarizzare il rapporto di lavoro con l’assistente alla persona scelto, nel rispetto della normativa vigente;
* si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo di rimborso spese totale o parziale, comprensivo degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto stipulato con l’assistente alla persona;
* si impegna ad utilizzare, per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all’espletamento del piano personalizzato di assistenza attraverso gli organismi fornitori di servizi per la mobilità appositamente convenzionati, il sostegno economico concessogli, a titolo di rimborso spese totale o parziale, nel limite massimo stabilito dal soggetto pubblico competente delle risorse totali assegnate;
* si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;
* si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore dell’assistente personale per eventuali danni provocati a terzi;
* si impegna a concordare con (il servizio sociale territoriale) Servizio Sociale Professionale eventuali variazioni del piano personalizzato di assistenza;
* si impegna a presentare, con periodicità e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Piano, la rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisizione dell’intervento;
* si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo a richiesta dell’ufficio richiedente idonea documentazione;
* si impegna a riconoscere al Servizio Sociale professionale Integrato Distrettuale il pieno esercizio della vigilanza e del controllo sull’attuazione del piano personalizzato e sull’osservanza dell’atto di impegno;
* accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, l’Ufficio di Piano gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla revoca del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.

Sostegno economico

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, l’entità del sostegno economico e i criteri e le modalità della sua erogazione sono stabilite dagli avvisi pubblici predisposti dall’Ufficio di Piano del Comune Capofila Distretto VT/1 per gli interventi e servizi attivi progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regionale o nazionale. La persona destinataria dell’intervento o chi la rappresenta ai sensi di legge, riceve un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per l’espletamento dello stesso.

Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l’assistente personale iscritto nell’apposito registro e le spese per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all’espletamento del piano personalizzato di assistenza effettuati con i soggetti erogatori di servizi per la mobilità appositamente affidatari di cui al paragrafo B.3 “Soggetti gestori dei servizi” della DGR 88/2017, nel limite massimo stabilito sulla base delle risorse totali assegnate e così come progettualmente identificate nel Piano Sociale di Zona.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all’articolo 433 del Codice civile.

Valutazione dell’intervento

L’ufficio di Piano con periodicità e modalità stabilite dallo stesso, verifica il rispetto di quanto sottoscritto nell’atto di impegno e la correttezza e l’efficacia delle prestazioni erogate nell’attuazione del piano personalizzato di assistenza.

La valutazione positiva dell’intervento erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del sostegno economico.